

## Assicurazioni:

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Polizza assicurativa per i tesserati</b>  | <b>pag. 2</b>  |
| <b><u>Nota introduttiva</u></b>  | <b>pag. 2</b>  |
| <b><u>POLIZZA INFORTUNI (n. 2043312043)</u></b>  | <b>pag. 2</b>  |
| • <u>Decorrenza della copertura assicurativa</u>   | <b>pag. 2</b>  |
| • <u>Voci relative al risarcimento e massimali</u>   | <b>pag. 2</b>  |
| • <u>Oggetto della garanzia</u>  | <b>pag. 2</b>  |
| • <u>Franchigia spese mediche</u>  | <b>pag. 2</b>  |
| • <u>Tesserati disabili</u>  | <b>pag. 3</b>  |
| • <u>Persone non assicurabili</u>  | <b>pag. 3</b>  |
| • <u>Esclusioni</u>  | <b>pag. 3</b>  |
| • <u>Estensione territoriale</u>   | <b>pag. 3</b>  |
| • <u>Free sport - Flexi</u>  | <b>pag. 3</b>  |
| • <u>Controversie – Collegio arbitrale</u>   | <b>pag. 3</b>  |
| <b><u>POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (n. 2043322043)</u></b>  | <b>pag. 4</b>  |
| • <u>Oggetto</u>   | <b>pag. 4</b>  |
| • <u>Estensione di terzi</u>   | <b>pag. 4</b>  |
| • <u>Principali esclusioni</u>   | <b>pag. 4</b>  |
| • <u>Free sport e Flexi</u>  | <b>pag. 5</b>  |
| • <u>Massimale RCT</u>   | <b>pag. 5</b>  |
| • <u>Franchigia RCT</u>  | <b>pag. 5</b>  |
| • <u>Estensione territoriale</u>   | <b>pag. 5</b>  |
| <b><u>POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PRESIDENZA NAZIONALE, COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI (n. 204332001286)</u></b> |                |
| <b><u>NOTA COMUNE AD ENTRAMBE LE POLIZZE</u></b>   | <b>pag. 5</b>  |
| • <u>Denuncia di infortunio o di RCT</u>   | <b>pag. 5</b>  |
| • <u>Prescrizione</u>  | <b>pag. 6</b>  |
| <b><u>MODELLI DI DENUNCIA</u></b>  |                |
| • <u>Modello denuncia di infortunio</u>  | <b>pag. 7</b>  |
| • <u>Modello denuncia RCT</u>  | <b>pag. 8</b>  |
| <b>Polizza Circoli, Circoli Parrocchiali/Oratori e Circoli Studenteschi</b>  | <b>pag. 9</b>  |
| <b><u>POLIZZA INFORTUNI (n. 310488411)</u></b>   | <b>pag. 9</b>  |
| • <u>Oggetto</u>   | <b>pag. 9</b>  |
| • <u>Somme assicurate</u>  | <b>pag. 9</b>  |
| • <u>Perdita anno scolastico</u>   | <b>pag. 9</b>  |
| • <u>Esclusioni</u>  | <b>pag. 9</b>  |
| • <u>Persone non assicurabili</u>  | <b>pag. 10</b> |
| • <u>Controversie – Collegio arbitrale</u>   | <b>pag. 10</b> |
| • <u>Denuncia di infortunio</u>  | <b>pag. 10</b> |
| • <u>Prescrizione</u>  | <b>pag. 10</b> |
| <b><u>POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (n. 310488382)</u></b>   | <b>pag. 10</b> |
| • <u>Oggetto</u>   | <b>pag. 10</b> |
| • <u>Descrizione dell'attività</u>   | <b>pag. 10</b> |
| • <u>Esclusioni</u>  | <b>pag. 10</b> |
| • <u>Denuncia in caso di sinistro</u>  | <b>pag. 11</b> |
| • <u>Prescrizione</u>  | <b>pag. 11</b> |

## POLIZZA ASSICURATIVA PER I TESSERATI

### Nota introduttiva

Le polizze assicurative stipulate dal Centro Sportivo Italiano per i tesserati ordinari del CSI, atleti e non atleti [ ad eccezione dei Circoli Culturali e sportivi in Parrocchia e dei Circoli Culturali Sportivi Studenteschi - e dei loro tesserati - per i quali è stipulata sia una apposita convenzione infortuni relativa solo a invalidità permanente e morte, sia una polizza di R.C.T. (vedi Polizza c.d. "parrocchie") ] nonché per le società ed associazioni sportive affiliate al CSI, sono due: una riguarda il ramo infortuni, l'altra il ramo responsabilità civile verso terzi.

Qui in appresso vengono riportate le garanzie, le condizioni ed i termini principali previsti nei predetti contratti assicurativi.

I termini di copertura previsti in tali polizze sono validi per tutti i tesserati dell'anno sportivo 2012/2013.

In calce alle condizioni di garanzia per Infortunio e Responsabilità civile verso terzi, è riportata una NOTA comune ad entrambe le polizze, relativa alla spedizione delle denunce in caso di sinistro.

## POLIZZA INFORTUNI (n. 2043312043)

### Decorrenza della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo a quello del tesseramento.

### Infortunio definizione

E' considerato infortunio un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, l'invalidità permanente, una diaria da ricovero e rimborso spese mediche.

### Voci relative al risarcimento e massimali

Le voci relative al risarcimento a seguito di infortunio riguardano esclusivamente:

- ✓ la morte € 61.975,00;
- ✓ l'invalidità permanente con la franchigia assoluta del 8% e fino ad un importo massimo di € 51.646,00 (è esclusa l'inabilità o l'invalidità temporanea); la copertura d'invalidità permanente viene prestata con valutazione Tabella ANIA. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, non viene dedotta alcuna franchigia;
- ✓ le spese mediche con franchigia di € 350,00 fino ad un massimo di E.2.582,00 - la diaria da ricovero € 25,82 al giorno con esclusione dei primi due giorni e per un massimo di 60 giorni (è esclusa la diaria da gesso).

### Oggetto della garanzia

L'assicurazione viene prestata per gli infortuni, subiti dall'ASSICURATO (ossia la persona tesserata CSI per la quale è prestata la garanzia) :

- a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e prove, anche se effettuati a titolo di preparazione personale;
- b) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive ricreative formative turistiche e culturali in genere organizzate e/o promosse dall'associazione.

Le garanzie previste in polizza si intendono operanti e valide per tutte le manifestazioni sportive e gare a cui i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI contemplate nei calendari sportivi del CSI.

L'assicurazione è estesa ai viaggi ed ai trasferimenti effettuati a piedi o con i normali mezzi di trasporto pubblici o da noleggio (esclusi aerei) e decorre da quando il tesserato lascia la sua residenza abituale e cessa al momento in cui vi rientra.

Per gli arbitri, i giudici di gara e gli ausiliari sportivi, il viaggio per l'espletamento degli incarichi loro affidati può essere effettuato anche con i normali mezzi di trasporto privati (esclusi aerei).

### Franchigia spese mediche

Si precisa che le spese mediche sostenute a seguito di infortunio saranno rimborsate indipendentemente dalla invalidità permanente, ma con una franchigia di **Euro 350,00** sulle spese mediche effettivamente sostenute.

Per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza la compagnia assicurativa rimborsa le spese entro il massimale menzionato, per:

- accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici);
- le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono tutti risarcibili solo se prescritti **da medici specialistici (medico specialista ortopedico) in forza presso ASL e Ospedali (o comunque presso struttura pubblica); in particolare le spese relative alla fisioterapia saranno rimborsate solo se rese necessarie da intervento chirurgico o da lesioni ossee a seguito di infortunio;**
- le cure termali: sono escluse **in ogni caso** le spese di natura alberghiera; - non è indennizzabile l'invalidità temporanea e l'ingessatura;
- gli onorari dei medici nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- l'uso della sala operatoria e il materiale di intervento;
- le rette di degenza in ospedali e clinica;
- i ticket sanitari in genere;
- il trasporto dell'Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza.

**Si precisa che le spese mediche odontoiatriche vengono rimborsate con un massimale annuo di Euro 1000,00, con applicazione della franchigia di Euro 350,00.**

**È invece escluso il rimborso delle spese per acquisto o noleggio** di apparecchi ortopedici, protesi di qualsiasi genere (salvo che siano applicate durante l'eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle ortopediche.

Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spesa rimaste a suo carico.

**La compagnia effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi in originale.** Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

**Si precisa che la franchigia di Euro 350,00 sulle spese mediche effettivamente sostenute nonché la franchigia dell'8% sull'Invalidità Permanente, sono condizioni in vigore a far data dal 12/7/2012.**

### Tesserati disabili

I tesserati CSI non vedenti, handicappati e disabili in genere, purchè il loro numero non superi l'1% del totale di tutti i tesserati, usufruiranno per gli infortuni personali delle stesse garanzie assicurative previste dalla polizza infortuni.

### Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da:

- alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia;
- forme maniaco - depressive o stati paranoici, fatta eccezione della copertura per i tesserati disabili.

Il limite di età viene elevato a 90 anni con intesa che :

- per le persone di età superiore a 70 anni e fino a 75 anni gli indennizzi dovuti vengono ridotti di 1/3;
- per le persone di età superiore a 75 anni fino a 90 anni gli indennizzi dovuti vengono ridotti di 2/3.

### Esclusioni

Sono **esclusi** gli **infarti** e le **ernie** di qualsiasi tipo.

Sono esclusi:

- gli infortuni derivanti dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli (fatta eccezione per gli arbitri ed i giudici di gara) o natanti a motore;
- gli infortuni derivanti dall'uso di veicoli o natanti a motore ad esclusione dei motoraduni, autoraduni e motocross purchè previsti dai calendari delle attività del CSI;
- gli infortuni derivanti da inondazioni, eruzioni vulcaniche guerre ed insurrezioni;
- **gli infortuni che siano conseguenza di proprie azioni delittuose;**
- le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

### Estensione territoriale

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo

## Free sport e Flexi

La copertura assicurativa con il tesseramento Free Sport o Flexi opera soltanto per la morte e l'invalidità permanente secondo le condizioni, i massimali ed i termini previsti nella polizza infortuni.

## Controversie - Collegio arbitrale

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado d'invalidità permanente l'infortunato e la compagnia assicurativa si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio medico.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese di competenza del terzo medico.

## **POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (n. 2043322043)**

### Oggetto

L'assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi da tutti i tesserati al Centro Sportivo Italiano (**atleti e non atleti e tesserati Free Sport**).

La garanzia vale per i danni causati a non tesserati al CSI che partecipano alle attività **organizzate** dal CSI, anche tramite le sue strutture periferiche, oppure da quest'ultimo insieme ad altri Enti e Federazioni.

**La copertura è valida altresì per le società o associazioni sportive affiliate in qualità di organizzatrici** di attività CSI.

La garanzia opera per la responsabilità civile da cui derivino danni provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose provocati da:

- a) attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere (compresi i relativi allenamenti e l'organizzazione e gestione di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche) nonché l'organizzazione e gestione di centri di ricreazione, riunioni, corsi in genere, campi scuola e simili, il tutto compresi i relativi trasferimenti;
- b) proprietà e/o gestione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa in genere, **esclusi**: tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri;
- c) proprietà e conduzione dei locali ove hanno sede le varie strutture associative indicate in premessa, nonché esercizio di distributori di bevande, bar e sale giochi ad esse annessi, purchè aperti ai soli soci tesserati CSI.

La garanzia si intende operante e valida per tutte le manifestazioni sportive e gare, a cui i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI contemplate nei calendari sportivi CSI.

La garanzia è altresì estesa al rischio derivante dalla partecipazione a manifestazioni internazionali svolgentesi in Europa e promosse e/o organizzate dal CSI.

È considerato **ASSICURATO** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la polizza.

### Estensione di terzi

Sono considerati **terzi tra di loro i tesserati CSI** ed i collaboratori in genere anche se non tesserati CSI, **limitatamente alle lesioni a persone** e per esborsi eccedenti la garanzia infortuni nei confronti sia delle strutture sopra indicate sia dei relativi dirigenti, istruttori e giudici di gara, anche per loro responsabilità personale.

Non sono considerati terzi tra di loro i coniugi, i genitori, i figli degli assicurati nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente ad eccezione di quei casi riguardanti il danno alla persona in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipano contemporaneamente danneggiante o danneggiato.

### Principali esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- danni da furto;
- da circolazione di mezzi di locomozione a motore nonché da altri mezzi di locomozione;
- da proprietà di fabbricati fatta eccezione di quanto indicato sopra sub OGGETTO;

- danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute; - alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- da gestione di spacci, mense, ristorante, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali;
- alle cose avute in consegna e custodia ed alle attrezzature ed impianti sportivi e non sportivi utilizzati per lo svolgimento dell'attività;
- immersione subacquee con autorespiratori.

### Free sport e Flexi

La copertura assicurativa con il tesseramento Free Sport e Flexi è valida per ipotesi di responsabilità civile verso terzi secondo le condizioni, i massimali ed i termini previsti nella polizza di responsabilità civile verso terzi.

### Massimale RCT

Il massimale della RCT è pari ad € 1.549.000,00.

### Franchigia RCT

E' prevista una **franchigia fissa assoluta di Euro 1000,00** con l'esclusione solo delle tessere Free Sport e Flexi.

### Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in Europa, a San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.

## **NOTA COMUNE AD ENTRAMBE LE POLIZZE**

### Denuncia di infortunio o di RCT

#### **Come**

La denuncia di infortunio (o di RCT) redatta sull'apposito modulo (vedi di seguito) dovrà essere inviata **a mezzo raccomandata ar** direttamente dall'infortunato (o dal danneggiante-assicurato in caso di RCT) entro 5 giorni dal sinistro o dal momento in cui l'infortunato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, comunque entro e **non oltre i 45 giorni** successivi all'evento.

#### **A chi**

La denuncia di infortunio e di RCT a **Società Cattolica Assicurazioni-Agenzia Generale di Roma Piazza di Spagna, Via della Vite n.5 00187 Roma** - tel. 06/6792501 fax: 06/69799763. Per informazioni sullo stato delle pratiche nonché sulle garanzie assicurative si può utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: **csi@cattolica.it**.

Il liquidatore della **Società Cattolica Assicurazioni**, che potrà dare informazioni più dettagliate inerenti l'indennizzo, è: **Dott. Guglielmi Antonio, antonio.guglielmi@cattolicaassicurazioni.it – tel. 0644740529 – fax: 0644740521. Il Dott. Guglielmi Antonio può essere contattato telefonicamente nei seguenti orari: 15 - 17 (lunedì e mercoledì).**

#### **Allegati necessari**

Alla denuncia deve essere allegata:

- *la fotocopia della tessera CSI - proprio recapito telefonico - coordinate bancarie - tutta la documentazione in originale* (sanitaria attestante i danni e fiscale attestante le spese mediche effettivamente sostenute o la richiesta di risarcimento danni da parte del terzo).

Dalla cessazione delle cure mediche l'assicurato dovrà presentare alla compagnia il **certificato di avvenuta guarigione**- a carico dell'infortunato - ove dovrà essere indicata – se ve ne fosse - la presenza di postumi di invalidità permanente; la compagnia se del caso provvederà a sottoporre l'Assicurato a accertamento medico fiduciario al fine di stabilire definitivamente l'esistenza e l'entità dell'Invalidità permanente oggetto di indennizzo. Inoltre la compagnia si riserva il diritto di effettuare direttamente o tramite Ispettori o Funzionari all'uopo delegati, ogni indagine od accertamento che ritenga di dover disporre.

Per l'apertura dei sinistri è sufficiente inoltrare la denuncia unitamente alla fotocopia della tessera CSI: tutti i documenti, sopra menzionati, attestanti i danni, andranno inviati tutti insieme con il certificato di avvenuta

guarigione al termine delle cure. Ovviamente prima che scada l'anno dalla data del sinistro, sarà cura del danneggiato interrompere la prescrizione.

Una volta istruito tutto il sinistro e chiuso con il certificato di avvenuta guarigione da parte dell'assicurato, l'agenzia invierà la pratica al centro di liquidazione sinistri della Cattolica per la determinazione dell'indennizzo.

### **Prescrizione**

**Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno:** qualora entro tale termine una pratica non venisse liquidata con la proposta

di risarcimento o le cure dell'infortunato non siano ancora terminate, l'interessato deve tenerla in vita inviando direttamente alla compagnia assicuratrice una raccomandata per l'interruzione dei termini di prescrizione.

L'assicurato deve informare la compagnia, a mezzo raccomandata ar, nel più breve tempo possibile e comunque **entro e non oltre un anno dalla ricezione**, di ogni e qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento avanzata da terzi (lettera o atto giudiziario), pena la prescrizione del diritto alla copertura.

**Modello denuncia di infortunio**

**CENTRO SPORTIVO ITALIANO**  
**Polizza n. 2043312043**

*Spett.le Società Cattolica Assicurazioni*  
*- Agenzia Generale di Roma, Piazza di Spagna -*  
**Via della Vite n.5 00187 Roma**

**Raccomandata a.r.**

**DENUNCIA DI INFORTUNIO**  
**(da inviare esclusivamente tramite raccomandata a.r.)**

Data del sinistro ..... ora del sinistro ..... Luogo.....

Indicare la disciplina sportiva (o allenamento) durante la quale è avvenuto il sinistro  
.....  
.....  
.....

Generalità del tesserato infortunato Nome.....Cognome.....  
Data e Luogo Nascita .....  
Residenza.....  
CF..... Tel.....  
E-Mail.....  
Numero tessera CSI ..... Anno ..... Rilasciata in data .....

Società sportiva (denominazione) .....  
(indirizzo).....  
(telefono).....

Descrizione chiara e circostanziata delle cause che hanno provocato il sinistro : .....  
.....  
.....  
.....

Tipologie delle lesioni subite  
.....

Generalità e domicilio di eventuali testimoni .....  
.....  
.....

- **Allegare fotocopia tessera CSI e certificato medico o di Pronto Soccorso;**
- **Per la chiusura inviare Certificato di avvenuta guarigione, spese mediche originali, cartella clinica se ricoverato e trattenere copie. )**

IBAN .....Nominativo Banca.....

Il sottoscritto dichiara che tutto quanto sopra esposto corrisponde a verità, consapevole delle sanzioni nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.

Firma del denunciante  
.....

**Modello denuncia RCT**

**CENTRO SPORTIVO ITALIANO**  
**Polizza n. 2043322043**

**Spett.le Società Cattolica Assicurazioni**  
**- Agenzia Generale di Roma, Piazza di Spagna -**  
**Via della Vite n.5 00187 Roma**

**Raccomandata a.r.**

**DENUNCIA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**  
**(da inviare esclusivamente tramite raccomandata a.r.)**

Comitato di

.....  
(sede) (indirizzo) (telefono)

Società sportiva .....  
(denominazione) (sede) (telefono)

Data sinistro ..... Ora sinistro ..... Luogo .....

Struttura e/o generalità della persona responsabile del sinistro  
.....  
.....

CF/P. Iva ..... Tel.....E-mail.....

Numero tessera CSI ..... Anno ..... Rilasciata in data .....

Per danni alle persone : generalità del danneggiato complete.....  
.....

Per danni a cose: generalità del proprietario e della cosa.....  
.....

Descrizione chiara e circostanziata delle cause che hanno provocato il sinistro  
.....  
.....  
.....

Generalità e domicilio di eventuali testimoni .....  
.....

I sottoscritti dichiarano che tutto quanto sopra esposto corrisponde a verità, consapevoli delle sanzioni nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.

Firma del responsabile della soc.sportiva  
o del rappresentante del Comitato

Firma del denunciante

.....

## POLIZZA PARROCCHIA – CIRCOLI STUDENTESCHI

Per i Circoli Culturali e Sportivi in Parrocchia nonché per i Circoli Culturali Sportivi Studenteschi affiliati e per i loro tesserati, il Centro Sportivo Italiano ha stipulato due polizze, ramo Infortuni e ramo Responsabilità civile verso terzi, con la compagnia Assicurazioni Generali S.p.a., le cui condizioni e termini principali vengono qui di seguito indicati.

### POLIZZA INFORTUNI (n. 310488411)

#### Oggetto

La compagnia assicura contro gli infortuni – ossia ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili – i tesserati del CSI titolari di tessere contraddistinte con la sigla CR (per i circoli), sigla PR (per i circoli parrocchiali) e sigla SC (per i circoli studenteschi), ossia una tessera datata, numerata e nominativa del Centro Sportivo Italiano rilasciata dagli oratori, o dai circoli culturali sportivi in parrocchia o dai circoli culturali sportivi studenteschi affiliati al CSI.

Pertanto, la predetta tessera è il titolo che costituisce diritto alla garanzia assicurativa.

L'assicurazione viene prestata per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative, culturali **organizzate** dai singoli menzionati circoli aderenti al CSI. Il rapporto assicurativo e la relativa copertura decorrono dal giorno successivo a quello indicato nella tessera.

**L'assicurazione è prestata senza limiti di età.**

#### Somme assicurate

Ciascun tesserato si intende assicurato per le seguenti prestazioni:

- Euro 51.646,00 in caso di Morte;
- Fino a Euro 51.646,00 in caso di Invalidità Permanente. La copertura d'invalidità permanente viene prestata con valutazione Tabella ANIA;
- Euro 25,82 per Indennità Giornaliera in caso di Ricovero .

Sull'indennizzo per l'invalidità permanente opera una franchigia del 5%. Pertanto, se la percentuale di invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale. L'indennità di ricovero viene corrisposta a partire dal terzo giorno per un massimo di 60 giorni.

#### Perdita anno scolastico

La compagnia liquida un'indennità pari a Euro 1033,00 a favore dell'assicurato regolarmente iscritto a scuole elementari, medie o secondarie italiane o straniere, se in conseguenza dell'infortunio avvenuto durante l'anno scolastico si sia trovato nella incapacità fisica di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare, secondo le disposizioni in materia, la perdita dell'anno scolastico. Il pagamento dell'indennità viene effettuato soltanto previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall'autorità scolastica da cui risulti che la perdita dell'anno scolastico è avvenuta per le suddette assenze.

#### Esclusioni

Sono esclusi dalla assicurazioni:

- gli infortuni derivanti dalla guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore;
- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico , dall'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose;
- le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- gli infarti, le ernie e rotture sottocutanee dei tendini.

## Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco – depressive o stati paranoidei.

## Controversie - Collegio arbitrale

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente l'assicurato e la compagnia si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo medico.

## Denuncia di infortunio

La denuncia di infortunio con indicazione del luogo, del giorno e l'ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, deve essere inoltrata dal tesserato infortunato a mezzo **raccomandata ar** da indirizzarsi a: **Spett.le Assicurazioni Generali S.p.a.- Agenzia 63K – Piazzale Gregorio VII n.22, 00165 Roma – tel.06/6380534.**

La denuncia deve essere corredata da fotocopia della tessera CSI e dall'originale di tutti i documenti medici afferenti il sinistro. La denuncia deve essere inoltrata entro 45 giorni dall'infortunio.

## Prescrizione

**Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno:** qualora entro tale termine una pratica non venisse liquidata con la proposta di risarcimento o le cure dell'infortunato non siano ancora terminate, l'interessato deve tenerla in vita inviando direttamente alla compagnia assicuratrice una raccomandata per l'interruzione dei termini di prescrizione.

## **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (n. 310488382)**

### Oggetto

L'assicurazione si obbliga a tenere indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a:

- attività svolta comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, ad esclusione di quanto previsto nella Descrizione dell'attività.

Il massimale previsto è di Euro 516.000,00.

È considerato **ASSICURATO** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la polizza.

### Descrizione dell'attività

La garanzia è operante per tutte le attività all'interno degli oratori, dei circoli culturali sportivi in parrocchia e dei circoli culturali sportivi studenteschi affiliati al CSI. L'assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti nell'esercizio dell'attività svolta. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti al CSI. Sono esclusi dall'assicurazione: i rischi inerenti l'esercizio dell'attività scoutistica, i rischi relativi all'esercizio dei teatri, cinematografi, piscine e tribune. Tutti i tesserati sono considerati terzi tra di loro per i sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento dell'attività organizzata dai singoli circoli. La garanzia è operante anche per tutte quelle attività sussidiarie e complementari che si svolgono fuori dall'oratorio quali gite ed escursioni varie.

### Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende :

- i danni da furto;
- i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 990/69;
- danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- i rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, dell'esercizio di spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati;

- danni provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo;
- danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato e da questi detenute;
- alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; - ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
- danni conseguenti all'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva concessi a terzi e non utilizzati per le attività istituzionali.

### **Denuncia in caso di sinistro**

L'assicurato venuto a conoscenza del sinistro deve darne notizia alla compagnia tempestivamente e rimmettergli al più presto un dettagliato rapporto scritto da inviare **a mezzo raccomandata ar** a:

***Spett.le Assicurazioni Generali S.p.a. - Agenzia 63K – Piazzale Gregorio  
VII n.22, 00165 Roma – tel. 06/6380534.***

### **Prescrizione**

L'assicurato deve informare la compagnia, a mezzo raccomandata ar, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre un anno dalla ricezione, di ogni e qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento avanzata da terzi, pena la prescrizione del diritto alla copertura.